Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **Roma - Lunedì, 13 gennaio 1930 - Anno VIII** **Numero 9**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli supplementi ordinari contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo e di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-6. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum.; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" **nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori,** debbono essere versate al **c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato,** avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 31.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1929, n. 2195.
Attribuzioni e sedi dei maggiori generali medici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 3159 del 24 dicembre 1928, relativo alla dipendenza, alle attribuzioni e alle sedi dei maggiori generali medici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1930-VIII i maggiori generali medici di cui al secondo capoverso dell'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, saranno impiegati:

a) uno, quale direttore della Scuola d'applicazione di sanità militare con sede a Firenze;

b) due a disposizione per studi relativi al funzionamento del servizio sanitario militare e ai vari rami della scienza medica e per ispezioni agli stabilimenti sanitari militari.

Avranno sede in Roma presso la Direzione generale di sanità militare.

Art. 2.

Gli attuali Ispettorati di sanità di zona cesseranno di funzionare col 31 dicembre 1929-VIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 22. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 32.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1929, n. 2200.
Emissione di speciali francobolli celebrativi delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli a ricordanza delle nozze di S. A. R. il Principe Ereditario, dei quali due gravati di un sopraprezzo a favore dell'Opera assistenziale Croce Rossa Italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli celebrativi delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte da lire 0,20, 0,50, 1,25, gravati gli ultimi due del sopraprezzo di centesimi 10 e 25 rispettivamente.

I francobolli stessi saranno validi agli effetti dell'affrancatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicati le caratteristiche tecniche ed i termini di validità dei francobolli di

cui all'art. 1 del presente decreto, i quali però non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 33.

REGIO DECRETO 28 novembre 1929, n. 2189.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari in Tortona e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 1014, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Tortona, venne riconosciuto come corpo morale e se ne approvò lo statuto organico;
Viste la relazione dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro di Torino in data 3 agosto 1929-VII, e la nota 8 novembre 1929-VIII del prefetto di Alessandria sul funzionamento del predetto Istituto;
Ritenuta la necessità di sostituire l'attuale Amministrazione dell'Istituto con un commissario straordinario che provveda alla sua sistemazione finanziaria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Tortona, è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Tringali Salvatore è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto, con il còmpito di provvedere, entro quattro mesi dalla data del presente decreto, alla sua sistemazione finanziaria ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione.
Con successivo provvedimento ministeriale sarà stabilita la misura dell'indennità da corrispondere al suddetto commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 16. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 34.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2187.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Figu, Gonnosnò e Sini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 978, col quale i comuni di Figu, Gonnosnò e Sini sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Baressa;
Vista la deliberazione del podestà di Baressa rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Figu, Gonnosnò e Sini;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Figu, Gonnosnò e Sini sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 14. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 35.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. 2192.

Autorizzazione al comune di Ortodonico a trasferire la sede municipale alla frazione Montecorice.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà di Ortodonico, in esecuzione delle deliberazioni 11 marzo 1928 e 16 agosto 1929, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale alla frazione Montecorice;

Veduto il parere espresso dal Rettorato della provincia di Salerno con deliberazione 15 ottobre 1929;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ortodonico, in provincia di Salerno, è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Montecorice.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 19. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1930.
Revoca del decreto Ministeriale 27 settembre 1928, concernente l'istituzione del campo di fortuna di Oricola in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 27 settembre 1928 - Anno VI, riguardante l'istituzione del campo di fortuna di Oricola in provincia di Aquila;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 27 settembre 1928 - Anno VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Oricola in provincia di Aquila.

Roma, addì 4 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

(51)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1930.
Revoca del decreto Ministeriale 27 settembre 1928, concernente l'istituzione del campo di fortuna di Avezzano in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 27 settembre 1928 - Anno VI, riguardante l'istituzione del campo di fortuna di Avezzano in provincia di Aquila;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 27 settembre 1928 - Anno VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Avezzano in provincia di Aquila.

Roma, addì 4 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

(52)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1930.
Revoca del decreto Ministeriale 18 marzo 1929, concernente l'istituzione del campo di fortuna di Barletta in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1929 Anno VII, riguardante l'istituzione del campo di fortuna di Barletta in provincia di Bari;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 18 marzo 1929 - Anno VII, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Barletta in provincia di Bari.

Roma, addì 4 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

(53)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1930.
Revoca del decreto Ministeriale 25 giugno 1928, concernente l'istituzione del campo di fortuna di Gioia del Colle in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1928 - Anno VI, riguardante la istituzione del campo di fortuna di Gioia del Colle in provincia di Bari;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 27 settembre 1928 - Anno VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Gioia del Colle in provincia di Bari.

Roma, addì 4 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Balbo.

(54)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1929.
Approvazione del testo della Concessione speciale X per i viaggi sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il decreto Interministeriale n. 1289 del 30 novembre 1927;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso testo della Concessione speciale X « Lavoratori italiani rimpatrianti; emigranti esteri in transito; indigenti esteri rimpatrianti ».

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stabilire la data di attuazione del provvedimento.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

Allegato.

CONCESSIONE SPECIALE X

Lavoratori italiani rimpatrianti - Emigranti esteri in transito - Indigenti esteri rimpatrianti.

1. *Oggetto*. — La concessione è accordata per i viaggi in 3ª classe:
a) dei lavoratori italiani che rimpatriano nonchè per il trasporto del loro bagaglio;
b) degli emigranti esteri in transito per l'Italia;
c) degli indigenti esteri rimpatrianti.

VIAGGIATORI.

2. *Limiti*. — La concessione è limitata:
a) ai lavoratori italiani, come tali, per il solo viaggio di rimpatrio da un porto o da una stazione di confine ad una stazione qualsiasi del Regno. Sono esclusi dalla concessione coloro che, provenendo da paesi transoceanici, sbarcano da navi non in patente.
Agli effetti della concessione, la condizione di lavoratore deve essere dimostrata dalla speciale qualifica (lavoratore) apposta sul passaporto;
b) agli emigranti esteri in transito per l'Italia, sia per espatrio, sia per rimpatrio, che da una stazione di confine si recano a prendere imbarco in un porto italiano su nave con patente di vettore o che, sempre nelle stesse condizioni di imbarco, rimpatriano.
La concessione si applica agli emigranti esteri indistintamente di tutti gli Stati;
c) agli indigenti esteri residenti in Italia che rimpatriano a cura dei propri Consolati.
La concessione si applica soltanto agli indigenti di quegli Stati coi quali siano intervenuti accordi internazionali e che comunque siano indicati dal Ministero degli affari esteri (1).
3. *Prezzi*. — Si applica la tariffa ridotta del 70 %.
4. *Documenti di riduzione*:
a) i lavoratori italiani che rimpatriano, per ottenere l'applicazione della concessione, debbono presentare alla stazione la richiesta, conforme al modello allegato, rilasciata dagli ispettori di emigrazione o dagli uffici di pubblica sicurezza di confine o dei porti di sbarco, ovvero dai Consolati italiani;
b) gli emigranti esteri in transito debbono esibire, in luogo della richiesta, un elenco nominativo in duplice copia con l'indicazione del nome, cognome, età, nazionalità, località originaria di partenza, porto d'imbarco e paesi di destinazione. Sul detto elenco dovrà risultare pure una dichiarazione attestante che la persona o le persone in esso indicate si trovano nelle condizioni volute per fruire della concessione ed in regola con le disposizioni vigenti nel Regno sull'emigrazione e polizia.
Tale documento dovrà essere rilasciato dalla autorità consolare italiana;
c) gli indigenti esteri che dall'Italia rimpatriano a cura dei propri consolati dovranno esibire la predetta richiesta, rilasciata dall'Autorità consolare a spese della quale effettuano il viaggio.
5. *Identificazione personale*. — A domanda del personale ferroviario i lavoratori italiani debbono esibire il passaporto, eccezione fatta per coloro che non hanno compiuto il 15° anno, purchè figurino sul passaporto del lavoratore adulto col quale viaggiano.
Gli emigranti esteri debbono esibire la seconda copia dell'elenco prescritto al precedente articolo 4.
Per gli indigenti esteri rimpatrianti dovrà tenersi valido qualsiasi documento di riconoscimento rilasciato dalle autorità politiche ed amministrative dello Stato italiano, o dal Consolato che emette la richiesta.

BAGAGLI.

6. *Limiti*. — La concessione per il trasporto a bagaglio è accordata soltanto ai lavoratori italiani che rimpatriano (art. 1 comma *a*), quando ha luogo contemporaneamente anche il viaggio delle persone.
Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti personali, gli utensili per arti e mestieri, gli attrezzi rurali riferibili all'arte o al mestiere del lavoratore, nonchè i generi alimentari, quest'ultimi però in quantità tale da non oltrepassare il 10 per cento del peso complessivo del bagagliaio e sempre quando risulti evidente che il trasporto non venga effettuato a scopo di commercio.
S'intendono oggetti personali le cose di uso personale del viaggiatore e della sua famiglia, che ordinariamente si trasportano in bauli, valigie, sacchi da viaggio, cassette, ecc.; s'intendono *utensili per arti e mestieri e attrezzi rurali* quelli così specificati nella Nomenclatura delle cose (volume 2° delle Condizioni e tariffe), esclusi gli attrezzi rurali a ruote.
Il peso complessivo delle cose spedite a bagaglio (oggetti personali, utensili, attrezzi e generi alimentari) non deve superare i 100 kg. per ogni persona (adulto o ragazzo).
Le eventuali eccedenze vengono tassate in base alle competenti tariffe ordinarie.
7. *Prezzi*. — I prezzi da applicarsi sono quelli stabiliti dalla classe IX della tariffa dei bagagli (Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose).
8. *Documenti di riduzione*. — Per ottenere l'applicazione della concessione, il viaggiatore deve presentare alla stazione l'apposito scontrino, che fa parte della richiesta relativa al trasporto delle persone, unitamente al biglietto di viaggio a prezzo ridotto.

---

(1) Attualmente per gli indigenti francesi, belgi, svizzeri ed ungheresi che rimpatriano a cura dei propri Consolati, e limitatamente alle località di transito di cui appresso:
Indigenti francesi - Modane, Ventimiglia, Genova, Livorno e Napoli;
Indigenti belgi - Modane, Ventimiglia, Domodossola, Luino e Chiasso;
Indigenti svizzeri - Modane, Domodossola, Luino, Chiasso e Sondrio;
Indigenti ungheresi - Brennero, S. Candido, Tarvisio, Piedicolle e Postumia.

MATRICE

Concessione speciale X

Lavoratori italiani rimpatrianti.
Emigranti esteri in transito.
Indigenti esteri rimpatrianti.

Richiesta N. ....

da ....

a ....

persone N. { .... adulti / .... ragazzi

Paese di residenza ....

....

Cognome e nome dei viaggiatori e N. dei rispettivi passaporti

1. ....
....
2. ....
....
3. ....
....
4. ....
....
5. ....
....
6. ....
....

.... *li* .... 19....

....

(Verso).

CONCESSIONE SPECIALE X
(Tariffa ridotta del 70 %)

Lavoratori italiani rimpatrianti
Emigranti esteri in transito - Indigenti esteri rimpatrianti

VIAGGIATORI

(1) ....

Richiesta N. ....

dalla stazione di .... } *Via* ....
alla stazione di .... }

di numero (2) { ▬▬▬ adulti / ▬▬▬ ragazzi } nominati nell'elenco a tergo e viaggianti in 3ª classe.

Dichiaro che i titolari della presente si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

(3) .... *li* .... 19....

Il (4) ....

Bollo dell'autorità che rilascia la richiesta

Annotazioni.
....
....
....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. — La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.
2. — I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento d'identificazione prescritto dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

CONCESSIONE SPECIALE X
Bagagli
(Effetti personali ed attrezzi di lavoro — Prezzi classe IX)

(1) ....

Richiesta N. ....

Trasporto da .... a .... di n. .... colli del peso complessivo di Kg. (2) .... appartenenti a N. .... *lavoratori italiani rimpatrianti.*

.... *li* .... 19....

Bollo dell'autorità che rilascia la richiesta

Il (3) ....

....

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. (2) La concessione è limitata a Kg. 100 complessivamente fra effetti personali ed attrezzi di lavoro per ogni persona, adulto o ragazzo. (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Bollo composto della biglietteria

Rilasciato il biglietto Mod. Ci 201 N.

(Retro).

Numero d'ordine	Cognome e nome dei viaggiatori	Età dei ragazzi
1	....	....
2	....	....
3	....	....
4	....	....
5	....	....
6	....	....
7	....	....
8	....	....
9	....	....
10	....	....

Eseguito la spedizione col N. ....

Bollo composto dell'ufficio accettazione bagagli

(7064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 3995 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Gagliardi Carlo fu Francesco, domiciliato a Catania — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 2621 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Barilla Pietro fu Giacomo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 623 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Stedile Giuseppe fu Giuseppe — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 104955 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Levi Ettore, domiciliato a Milano — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 1253 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Sessa Vito fu Pasquale, residente a Nawark e domiciliato a Castelnuovo di Conzo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 1246 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Di Filippo Vincenzo fu Angelo, residente a Nawark e domiciliato a Castelnuovo di Conzo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 8596 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Galizzi Francescantonio fu Arcangelo, residente in Maropati (Reggio Calabria) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 3690 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Sapucci Tommaso fu Domenico, residente a San Clemente (Forlì) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 9094 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Primavera Arturo di Giulio, residente a Roma, via Appia Nuova, 205 — Capitale: L. 2400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 1286 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Doria Dario di Costantino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 82 — Numero del certificato provvisorio: 6726 — Consolidato 5 % — Data di emissione 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: D'Alfonso Vito di Giovanni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 89 — Numero del certificato provvisorio: 13417 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Novielli Pietro fu Michele, da Sannicandro di Bari — Capitale: L. 1500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(33)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Senigallia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che, con decreto della R. Direzione marittima di Ancona, n. 11, in data 30 novembre 1929-VIII, i lavoratori del porto di Senigallia sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Enrico Toti ».

(61)

Ordinamento delle maestranze portuali di Pesaro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che, con decreto della R. Direzione marittima di Ancona, n. 15, in data 4 dicembre 1929-VIII, i lavoratori del porto di Pesaro sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Antonio Fiorelli ».

(62)

Ordinamento delle maestranze portuali di Rimini.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che, con decreto della R. Direzione marittima di Ancona, n. 13, in data 4 dicembre 1929-VIII, i lavoratori del porto di Rimini sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Carlo Bosi ».

(63)

Ordinamento delle maestranze portuali di Fano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che, con decreto della R. Direzione marittima di Ancona, n. 17, in data 4 dicembre 1929-VIII, i lavoratori del porto di Fano sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Mario Panicali ».

(64)

Ordinamento delle maestranze portuali di Monopoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che, con decreto della R. Direzione marittima di Bari, n. 17, in data 17 dicembre 1929-VIII, i lavoratori del porto di Monopoli, sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Giovanni Pepe fra i lavoratori del porto di Monopoli ».

(65)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di insegnante titolare nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1929;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108021, in data 21 giugno 1929, che autorizza a bandire il concorso per i posti di insegnante di elettrotecnica, misure elettriche ed esercitazione e di insegnante di tecnologia meccanica ed organizzazione del lavoro nella sezione per meccanici elettricisti nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di: 1° insegnante titolare di elettrotecnica, misure elettriche ed esercitazioni; 2° insegnante titolare di tecnologia meccanica e organizzazione del lavoro nella sezione per meccanici elettricisti.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti di Istituto industriale inquadrati nel gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 13.000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2900 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n 1047) oltre la eventuale aggiunta di famiglia e la proseguono fino al grado 7°.

Essi vengono, tuttavia, nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da lire 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti e titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande, una per ciascun concorso, debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio. — Diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria conseguita in una Regia scuola d'ingegneria del Regno o diploma degli esami di Stato per la professione d'ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami di laurea o di diploma e negli esami speciali;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, per ciascun concorso, fatta al Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma (via Conte Verde, 51).

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1924, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i punti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle singole graduatorie e in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare 10 giorni senza dichiarare per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(68)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.